



**COMUNE DI PESCARA**

## **ATTO DI DETERMINAZIONE**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 10201 del 11/12/2018  
Numero del Registro generale delle determinazioni: 3694 del 11/12/2018

**Oggetto: MODALITA' OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI PIROTECNICI DECLASSIFICATI O DI LIBERA VENDITA IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2019.**

Ufficio proponente: Servizio Mercati ed altre attività di rilevanza economica

Settore proponente: **Settore Programmazione del Territorio, Patrimonio Immobiliare, Politica della Casa e Mercati**

Responsabile del Settore: **Dott. Gaetano Silverii**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

**Che** con D. Lgs 58/2010 all'art. 3 vengono definiti fuochi d'artificio "...quelli che presentano un rischio potenziale estremamente basso, un basso livello di rumorosità..... destinati ad un utilizzo all'interno di edifici d'abitazione (cat. 1)... o destinati ad un utilizzo al di fuori di edifici in spazi confinati (cat. 2); **che** successivamente con l'approvazione d.lgs. 123/2015, in attuazione della Direttiva UE 2013/29, cambia la regolamentazione e disciplina della messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, per cui i fuochi d'artificio connessi alla vendita sono indicati con le categorie F1 ed F2; **che** nell'art. 5 del citato D. Lgs 123/015 si elencano le limitazioni di vendita dei fuochi d'artificio, le cui sanzioni sono riportate nel successivo art. 33, di seguito esemplificate:

Tipologia prodotto	Destinatario del divieto di vendita	Sanzione
Cat. 1 (ora F1)	Minore di 14 anni di età	Arresto da 3 mesi ad un anno ed ammenda da 2000 a 20000 euro.
Cat. 2 (ora F2)	Minori di anni 18	Arresto da 6 mesi a due anni ed ammenda da 20000 e 200000 euro

**Che** agli operatori ambulanti in possesso di licenza commerciale, è consentita la vendita dei soli fuochi d'artificio appartenenti alla V categoria – gruppo "D" per un quantitativo massimo di 25 Kg netti e gruppo "E" per un quantitativo massimo di Kg. 10 netti (art. 98 reg. T.U.L.P.S.), cat. F1 e F2 (D. Lgs 123/2015);

### CONSIDERATO

**che** sono state individuate dalla Polizia Municipale le aree ove allocare gli operatori per la vendita dei fuochi d'artificio, comunicate al Servizio Mercati il 06/11/2013;

**che** il Servizio Mercati ha richiesto allo stesso comando parere di conformità dei posteggi con nota prot. 173814 del 08/11/2018;

**che** con nota 194944 del 10/12/2018 il Comando di Polizia Municipale ha comunicato nulla osta al rilascio delle autorizzazioni a patto che non contrastino con il comma 3 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.;

**PRESO ATTO** dell'elenco delle postazioni come approvato;

**RITENUTO** di dover specificare le modalità e i termini per la presentazione delle domande sia per la vendita di fuochi pirici che per i prodotti natalizi non alimentari, come meglio indicati nell'allegato Avviso Pubblico;

**VISTI** gli artt. 21 e 35 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche coperte e scoperte e demaniali marittime;

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii, "Funzioni e responsabilità della dirigenza"

**VISTO** la L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;

**Visto** il DUP 2018 - 2020 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 09/02/2018;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

1. Di approvare **l'allegato A)** Avviso Pubblico riguardante norme e condizioni per il rilascio di autorizzazione temporanea al commercio su aree pubbliche di articoli natalizi non alimentari e prodotti pirotecnici appartenenti alla V categoria – gruppo "D" per un quantitativo massimo di 25 Kg netti e gruppo "E" per un quantitativo massimo di Kg. 10 netti (art. 98 reg. T.U.L.P.S), cat. F1 e F2 (D. Lgs 123/2015);
2. Di stabilire che gli operatori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 20 del D. Lgs n. 285/1992: "3. *Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'[articolo 18, comma 2](#). Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche*

*geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.”;*

3. Di approvare inoltre l'**allegato B** quale istanza di partecipazione al predetto Avviso Pubblico da presentare con le modalità operative indicate in conformità al D.M. del 09/08/2011;
4. Di prendere atto degli allegati **C (posteggi con diritto di prelazione)** e **D (posteggi senza diritto di prelazione)** quali elenchi dei soli posteggi idonei alla vendita dei fuochi d'artificio;
5. Di disporre la pubblicazione dello schema di domanda di cui al presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.pescara.it](http://www.comune.pescara.it), e sul sito del Servizio Mercati <http://mercati.comune.pescara.it>;
6. Di precisare che il Responsabile del Procedimento è Dott. Gaetano Silverii, Dirigente Responsabile Settore Programmazione del Territorio;
7. Di precisare infine che il presente atto comporta introiti a seguito del pagamento del canone di occupazione temporanea delle aree allegate alla presente, che verrà quantificato al momento del rilascio delle autorizzazioni e accertate al cap. 11320002 del bilancio 2018;
8. Di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE  
SILVERII GAETANO  
(atto sottoscritto digitalmente)